

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 04/12/2014

Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale.

Art. 8

(Disposizioni attuative)

1. La Regione, con regolamento da assumersi previo parere della Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

a) i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell'elenco regionale previsto dall'articolo 5, nonché le ipotesi di sospensione e cancellazione dallo stesso;

b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;

c) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7.